



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI CIVICI – SETTORE CIMITERI

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

**SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI N. 1 INTERVENTO PRIMAVERILE DI SFALCIO
ERBA IN N. 3 CIMITERI CITTADINI**

CIG Z813121E91

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – SUBAPPALTO

ART. 3 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE DI BOLLO, VALORE DEL SERVIZIO E DURATA

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 6 - ASSICURAZIONI

ART. 7 - PAGAMENTI

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 9 – PENALITÀ

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

ART. 13 – RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 14 – FORO COMPETENTE

ART. 15 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 16 – DUVRI

ELENCO ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto delle presenti “Condizioni particolari del servizio” la disciplina dell'appalto relativo all'esecuzione di n. 1 intervento primaverile di sfalcio erba all'interno dei cimiteri cittadini di seguito elencati:

Cimitero di Coronata
Cimitero della Castagna
Cimitero degli Angeli

2. Per le modalità di esecuzione e l'articolazione del servizio si rimanda al Capitolato Tecnico.

ART. 2 - SUBAPPALTO

1. Non è consentito il subappalto.

ART. 3 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE DI BOLLO, VALORE DEL CONTRATTO E DURATA

1. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, da adottarsi tramite apposita determinazione dirigenziale, la Civica Amministrazione provvederà alla stipula del contratto online tramite le funzionalità del portale del Mercato Elettronico di Consip. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, senza necessità di sottoscrizione di ulteriori documenti:

- a) le presenti Condizioni Particolari del Servizio;
- b) l'allegato Capitolato Tecnico;
- c) il DUVRI e l'allegato DUVRI-1
- e) il prezzo complessivo proposto dall'appaltatore in sede di trattativa diretta.

2. L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione sino ad 1/5 dell'importo complessivo previsto dal contratto - secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità od eccezione ulteriore.

3. Il contratto ha durata dalla data di sottoscrizione fino ad avvenuta completa e regolare esecuzione del servizio che dovrà essere terminato entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

4. Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma digitale, dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Servizi Civici - Settore Cimiteri oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o bollo virtuale.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Impresa assegnataria, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni del servizio".

2. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

3. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La mancata costituzione della garanzia entro 5 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio ad altro operatore economico.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente.

2. Prima di dar corso al servizio, l'Impresa incaricata dovrà far pervenire alla Direzione Servizi Civici – Settore Cimiteri l'elenco dei nomi delle persone che eseguiranno le operazioni all'interno del cimitero ed il nominativo del Responsabile della Direzione Tecnica, per il quale si dovrà specificare anche la qualifica professionale. Eventuali modifiche di detto elenco dovranno essere comunicate alla Direzione Servizi Civici – Settore Cimiteri prima di eseguire i singoli interventi e prima dell'impiego operativo degli stessi addetti. Il Responsabile della Direzione Tecnica ed ogni eventuale referente operativo delle ditte assegnatarie dovranno disporre di un telefono cellulare il cui recapito dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio del servizio.

3. È obbligo della ditta assegnataria:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

4. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

5. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

6. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

1. La Ditta aggiudicataria, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà dare dimostrazione, attraverso esibizione di copia alla Direzione Servizi Civici - Settore Cimiteri, di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata non inferiore a quella del servizio in argomento, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione del presente servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 200.000,00 per ogni sinistro.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. Ad avvenuta completa esecuzione del servizio, l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura.

2. La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova - Direzione Servizi Civici, Settore Cimiteri – Corso Torino 11 – cap. 16129 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO che verrà comunicato all'atto dell'assegnazione. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" e/o del CIG determinerà l'irregolarità della fattura che verrà respinta.

3. Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

4. Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa appaltatrice a fronte del servizio regolarmente eseguito sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. N. 231/2002.

5. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

6. L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso.

7. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi, purché

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

8. L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare entro sette giorni al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

9. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 986 della Legge 205/2017, presso l'Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari del servizio.

3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari o nel Capitolato Tecnico, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

4. L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare, di norma, l'aumento del prezzo stabilito per l'espletamento dell'incarico conferito.

ART. 9 – PENALITÀ

1. Fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti, la Ditta aggiudicataria che commetta le violazioni di seguito specificate sarà tenuta al pagamento a favore del Comune di Genova delle penali sotto indicate:

Tipologia	Importo in Euro
Mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 4, comma 1 del Capitolato Tecnico per il completamento dell'intervento	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun cimitero ove è stato riscontrato il ritardo

Mancato rispetto del termine perentorio di 3 (tre) giorni per la raccolta e la rimozione dell'erba sfalciata	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata esposizione del cartello di avviso "sfalcio erba in corso" nel cimitero/area cimiteriale/reparto cimiteriale interessati	€50,00 per infrazione/giorno con immediata sospensione del servizio
Mancata compilazione del Modulo di riscontro dell'attività svolta	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio, prima di dar corso al servizio, dell'elenco dei nomi delle persone che eseguiranno le operazioni all'interno dei cimiteri ed il nominativo del Responsabile della Direzione Tecnica	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata comunicazione delle modifiche di detto elenco prima di eseguire le operazioni	€ 150,00 per ogni infrazione accertata
Utilizzo di personale non indicato nell'elenco in possesso della Civica Amministrazione	€ 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestatato
Mancata presentazione, entro cinque giorni dall'aggiudicazione provvisoria, dell'assicurazione di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni particolari del servizio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica a mezzo PEC della contestazione stessa.

3. Qualora il Comune, esaminati gli scritti difensivi, ritenga comunque fondato l'accertamento delle violazioni, provvederà, previa comunicazione scritta alla Ditta, a detrarre dalla fatturazione gli importi dovuti a titolo di penale.

4. In caso di applicazione della penale è fatto salvo il diritto del Comune di Genova di richiedere alla ditta il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi, secondo le modalità previste dall'art. 1456 comma 2 cod. civ.:

- irrogazione a carico della ditta appaltatrice di oltre n. 5 penali;
- qualora, in caso di mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 4 comma 1 del Capitolato Tecnico, l'impresa assegnataria abbia un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi.

2. In ogni altro caso di inadempienza grave da parte dell'appaltatore la Civica Amministrazione, previe le necessarie contestazioni, potrà risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta assegnataria od a seguito dell'applicazione della clausola di cui al comma 1, il Comune di Genova provvederà all'incameramento della cauzione definitiva con semplice atto amministrativo, fatta salva la possibilità di procedere nei confronti dell'aggiudicatario anche per il risarcimento di tutti i danni.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. All'Impresa appaltatrice non è consentita la cessione parziale o totale del contratto.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

1. E' consentita la cessione del credito già maturato, purché sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

2. Per avere effetti nei confronti del Comune di Genova è necessario che la cessione del credito avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

ART. 13 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Condizioni particolari del servizio si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 15 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti nel corso della procedura di assegnazione del servizio e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 16 – DUVRI

1. Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto, di dover redigere e sottoscrivere insieme alla ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI), ivi compreso il VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art.26 D.Lgs.n°81/08) - Allegato al DUVRI.

ELENCO ALLEGATI:

- CAPITOLATO TECNICO
- DUVRI
- ALLEGATO DUVRI-1